

- a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

In sintesi, se «la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente», secondo le tre casistiche che seguono.

1.1 La durata dell'esclusione è «in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria», appunto «perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale».

«La condanna per i reati di cui agli articoli 314 [*Peculato*], 317 [*Concussione*], 318 [*Corruzione per l'esercizio della funzione*], 319 [*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*], 319-bis [*Circostanze aggravanti*], 319-ter [*Corruzione in atti giudiziari*], 319-quater, primo comma [*Induzione indebita a dare o promettere utilità*], 320 [*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*], 321 [*Pene per il corruttore*], 322 [*Istigazione alla corruzione*], 322-bis [*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*] e 346-bis [*Traffico di influenze illecite*] importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio» (C.P., art. 317-bis, primo comma, primo periodo).

1.2 Tuttavia viene fatto «salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale»: «La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta».

2.1 È previsto che «la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto (...) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale»: «La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni».